



COMUNE DI MOGORO
PROVINCIA DI ORISTANO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 06 del 31.01.2006

INDICE

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto e finalità.

TITOLO II°

SOGGETTI AMMESSI

ART. 2 – Beneficiari.

TITOLO III°

SETTORI D'INTERVENTO

ART. 3 – Individuazione.

ART. 4 – Settore: Artistico, scientifico e culturale in genere.

ART. 5 – Settore: Economico-produttivo e turistico.

ART. 6 – Settore: Educativo e della formazione.

ART. 7 – Settore: Sociale e/o di volontariato.

ART. 8 – Settore: Sportivo, ricreativo e del tempo libero.

ART. 9 – Settore: Umanitario, impegno civile e dei diritti umani.

ART. 10 – Settore: Valori ambientali, monumentali, storici e tradizionali.

ART. 11 – Interventi straordinari.

TITOLO IV°

BENEFICI ECONOMICI

REQUISITI E CRITERI

ART. 12 – Benefici economici.

ART. 13 – Requisiti per l'ottenimento dei contributi economici.

ART. 14 – Criteri per l'ottenimento dei contributi economici.

TITOLO V°

PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 15 – Contenuti generali delle istanze.

ART. 16 – Richieste di contributi comunali per l'attività ordinaria annuale.

ART. 17 – Istanze per finanziamenti comunali per manifestazioni e iniziative specifiche.

ART. 18 – Istruttoria e concessione contributo.

ART. 19 – Erogazione dei contributi per l'attività ordinaria e rendicontazione a consuntivo.

ART. 20 – Erogazione dei contributi per manifestazioni e iniziative specifiche e rendicontazione a consuntivo.

ART. 21 – Concessione patrocinio.

TITOLO VI°

CONDIZIONI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO PER L'OTTENIMENTO DI BENEFICI ECONOMICI

ART. 22 – Utilizzo dei finanziamenti.

ART. 23 – Obblighi dei beneficiari.

TITOLO VII°

PARTICOLARI CRITERI PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE (L.R. 17.05.1999 N. 17)

“Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna”

ART. 24 – Finalità.

ART. 25 – Beneficiari dei contributi.

ART. 26 – Domanda di contributo.

ART. 27– Criteri per la ripartizione dei contributi.

ART. 28 – Istruttoria e concessione contributo.

ART. 29 – Erogazione dei contributi e rendicontazione a consuntivo.

TITOLO VIII°

PUBBLICITA' E ACCESSO

ART. 30 – Pubblicità e accesso.

TITOLO IX°

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31– Norme di rinvio.

ALLEGATI

Mod.1 - Modulo richiesta contributo per l'attività ordinaria annuale

Mod.2 - Modulo richiesta contributo per specifiche manifestazioni/iniziative

Mod.3 - Modulo richiesta liquidazione saldo contributo per l'attività ordinaria Annuale

Mod.4 - Modulo richiesta liquidazione contributo per specifiche manifestazioni/Iniziative

Mod.4^a - Modulo rendicontazione contributo per specifiche manifestazioni/Iniziative

Mod. 5 - Modulo richiesta "straordinaria" liquidazione acconto contributo per specifiche manifestazioni/iniziative

Mod.6 - Modulo richiesta liquidazione saldo contributo per specifiche manifestazioni/iniziative

Mod.6^a - Modulo rendicontazione contributo per specifiche manifestazioni/iniziative

Mod.7 - Modulo richiesta patrocinio per specifiche manifestazioni/iniziative

Mod.8 - Modulo richiesta di contributo per l'attività sportiva annuale (L.R. 17 maggio 1999 n. 17) *"Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna"*

Mod.9 - Modulo richiesta di liquidazione saldo contributo per l'attività sportiva annuale (L.R. 17 maggio 1999 n. 17) *"Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna"*

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto e Finalità

- 1.** Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le condizioni e le garanzie per la concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
- 2.** L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di contributi e benefici economici da parte del Comune.
- 3.** L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.
- 4.** Sono esclusi dalla presente regolamentazione le somme che l'Amministrazione Comunale andrà ad erogare per l'espletamento di attività, servizi e funzioni istituzionalmente di propria competenza o comunque assunte, che per ragioni di opportunità tecniche, operative ed organizzative saranno affidate in gestione ad enti e soggetti operanti nel settore.
- 5.** Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento i contributi erogati in base a convenzioni e per i quali si fa riferimento alle norme contenute nelle singole convenzioni.
- 6.** E' esclusa dalla disciplina del presente Regolamento la concessione d'uso di beni mobili e immobili di proprietà comunale, sia gratuita che onerosa, per la quale si fa riferimento a specifici Regolamenti o alle disposizioni contenute in atti del Responsabile del Servizio competente e/o di Giunta Municipale.

7. L'erogazione di sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche sono disciplinate da specifiche norme di legge e da appositi regolamenti comunali.

8. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano per l'attribuzione ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al Comune, con l'unica eccezione dei fondi trasferiti dalla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della L.R. 17.05.1999 n. 17 *“Provvedimenti per lo sviluppo dello Sport in Sardegna”* (vedi: Titolo VII° del presente Regolamento).

TITOLO II°

SOGGETTI AMMESSI

ARTICOLO 2

Beneficiari

1. La concessione di contributi economici è disposta dalla Giunta Comunale a favore di soggetti che svolgono attività a beneficio della popolazione del Comune, come di seguito elencati:

- a)** enti pubblici;
- b)** enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
- c)** associazioni non riconosciute, comitati o pro-loco.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

3. Eventuali richieste di contributo da parte di soggetti, come individuati al comma 1 del presente articolo, non aventi sede nel Comune di Mogoro, saranno esaminate solamente nel caso in cui l'attività annuale o la manifestazione/iniziativa specifica per la quale viene avanzata la richiesta di contributo, sia svolta, nel territorio comunale, a beneficio della popolazione o per le finalità di cui al precedente comma 2.

4. Tra i soggetti beneficiari di cui al 1° comma del presente articolo avranno diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi coloro che hanno la propria sede nel territorio del Comune di Mogoro.

TITOLO III°

SETTORI D'INTERVENTO

ARTICOLO 3

Individuazione

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di contributi e benefici economici ai soggetti beneficiari, individuati all'art. 2 comma 1 lett. a), b), c) del presente Regolamento, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a)** Artistico, scientifico e culturale in genere;
- b)** Economico-produttivo e turistico;
- c)** Educativo e formativo;
- d)** Sociale e/o di volontariato;
- e)** Sportivo, ricreativo e del tempo libero;
- f)** Umanitario, impegno civile e dei diritti umani;
- g)** Valori ambientali, monumentali, storici e tradizionali.

ARTICOLO 4

Settore: Artistico, scientifico e culturale in genere

1. I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere concessi principalmente per:

- a)** attività o manifestazioni volte alla promozione, diffusione e conoscenza della cultura ed in particolare della danza, della musica, del teatro, del cinema e delle attività editoriali;
- b)** mostre d'arte e di raccolte di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia di Mogoro;
- c)** attività o manifestazioni volte a valorizzare le istituzioni culturali locali;

d) attività e manifestazioni, di carattere culturale, volte a favorire gli scambi con i paesi gemellati.

ARTICOLO 5

Settore: Economico-produttivo e turistico

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici-produttivi di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare a:

- a)** accrescimento del ruolo economico e produttivo di Mogoro in campo nazionale ed internazionale;
- b)** sviluppo nella ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività produttive del territorio;
- c)** organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni volte alla promozione turistica del paese;
- d)** contributi a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al comma 1 può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali ed è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

3. La concessione di contributi per le finalità di cui al primo comma, lettere a), b), non può in nessun caso essere superiore al 50% dell'importo delle spese sostenute, al netto dei ricavi.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e sviluppo della comunità.

ARTICOLO 6

Settore: Educativo e della formazione

1. Gli interventi finanziari del Comune di cui al presente articolo possono essere concessi principalmente per:

- a)** attività ed iniziative promozionale e culturali nel campo scolastico e universitario;
- b)** incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti d'interesse della scuola e delle attività extra scolastiche giovanili;
- c)** iniziative ed interventi atti a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare attenzione alle problematiche formative dei soggetti svantaggiati e disabili.

ARTICOLO 7

Settore: Sociale e/o di volontariato

1. I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi per:

- a)** organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali di particolare rilevanza;
- b)** avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale.

ARTICOLO 8

Settore: Sportivo, ricreativo e del tempo libero

1. I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere concessi per:

- a)** attività sportive, ricreative e del tempo libero, a favore dei soggetti portatori di Handicap, dei meno giovani e anziani;
- b)** manifestazioni sportive e ricreative a carattere locale che abbiano rilevanza anche sotto il profilo socio-culturale e turistico-economico.

2. L'Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire ed incrementare la pratica sportiva, può concedere contributi diretti a sostenere particolari iniziative e manifestazioni sportive a carattere gratuito di rilevante interesse a livello locale. Tali contributi non sono computati al fine della concessione dei contributi di cui al Titolo VII° del presente Regolamento (Fondi L.R. 17 maggio 1999, n. 17 *“Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna”*).

3. Gli interventi finanziari, per il sostegno all'attività annuale delle Associazioni sportive, sono disposti utilizzando i fondi trasferiti dalla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della L.R. 17 maggio 1999, n. 17 *“Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna”* e con l'osservanza, esclusivamente, delle procedure, modalità e condizioni particolari indicate nel Titolo VII° del presente Regolamento.

4. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

5. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti, è regolata, a norma del Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali, mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

ARTICOLO 9

Settore: Umanitario, impegno civile e dei diritti umani

1. I contributi o i benefici economici di cui al presente articolo possono essere concessi principalmente per:

- a) iniziative ed interventi di solidarietà e di aiuto a favore della Comunità Italiana e straniera, colpite da calamità naturali e/o eventi eccezionali;
- b) manifestazioni che pongano Mogoro come luogo d'incontro e di scambio fra culture per la promozione di un'autentica cultura della pace;
- c) studi, ricerche e progetti per realizzare pari opportunità tra uomini e donne;
- d) attività e manifestazioni, non esclusivamente di carattere culturale, volte a favorire gli scambi con i paesi gemellati;
- e) interventi a favore di disabili e svantaggiati;

ARTICOLO 10

Settore: Valori ambientali, monumentali, storici e tradizionali

1. I contributi economici del Comune nel settore della tutela dei valori ambientali, monumentali, storici e tradizionali esistenti nel territorio comunale, possono essere concessi principalmente per:

- a) sostenere l'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura, dell'ambiente, dei beni monumentali, storici e tradizionali;
- b) attività informative ed educative anche al fine di sviluppare nei giovani e nella comunità una coscienza ecologica e di rispetto, salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali, monumentali, storici e tradizionali;
- c) esposizioni, convegni, attività promozionali che servano da stimolo per la conoscenza, la tutela, valorizzazione e la fruizione del patrimonio ambientale, monumentale, storico e tradizionale.

ARTICOLO 11

Interventi straordinari

1. Qualora sia rappresentata un'esigenza straordinaria connessa a iniziative e manifestazioni non comprese nei settori finanziati ai sensi del presente regolamento, anche da soggetti non iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni senza scopo di lucro, la Giunta Comunale - sulla base di specifica motivazione dell'interesse generale della comunità tale da giustificare l'intervento del Comune - può accordare agli organizzatori un contributo straordinario, se sussista in bilancio la necessaria disponibilità di mezzi finanziari.

2. L'erogazione del contributo avviene secondo le modalità indicate nell'articolo 20, comma 2.

TITOLO IV°

BENEFICI ECONOMICI REQUISITI E CRITERI

ARTICOLO 12

Benefici concessi

1. Le attività per cui viene richiesto il contributo possono essere:

- a)** a carattere annuale, come disposto dal successivo art. 16;
- b)** riconducibili a manifestazioni ed iniziative specifiche, come disposto dal successivo art. 17;

2. L'Amministrazione Comunale può inoltre concedere:

- a)** il patrocinio a iniziative e manifestazioni specifiche, come disposto dal successivo art. 21.

ARTICOLO 13

Requisiti per l'ottenimento dei contributi economici

1. Per l'ottenimento del contributo i soggetti ammissibili devono esercitare attività in ambito comunale, integrative e non in contrasto con i programmi dell'Amministrazione comunale e con quanto stabilito nel presente Regolamento.

2. Per essere ammessi alla concessione di contributi le Associazioni di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b) aventi la propria sede nel territorio del Comune di Mogoro, devono essere iscritti all' *"Albo Comunale delle Associazioni senza scopo di lucro"*.

Ai sensi delle norme contenute nel *"Regolamento per l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni senza scopo di lucro"*, approvato con Delibera di C.C. n. 100 del 30 Novembre 2000, è istituito l'Albo Comunale delle Associazioni, dove vengono iscritte:

- le Associazioni regolarmente costituite e operanti nell'ambito comunale che hanno sede nel territorio comunale, iscritte in appositi albi regionali, associate ad enti o ad organismi a carattere nazionale o previste per legge.
- le Associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

(Art. 3 del Regolamento Comunale per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni).

Per l'iscrizione nell'Albo delle Associazioni è necessario presentare istanza al Sindaco, in carta libera, allegando i documenti, previsti dall'art. 4 del "Regolamento comunale per l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni", di seguito elencati:

a) copia autentica dell'atto pubblico di costituzione, redatto tramite atto notarile o tramite scrittura privata, dai quali risulti (oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume):

- L'assenza di scopi di lucro;
- L'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- I criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi.

b) l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative.

L'istanza di iscrizione all'Albo dei soggetti richiedenti è accolta con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale.

Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste dal presente Regolamento.

(Art. 8 del Regolamento Comunale per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni).

Per la disciplina integrale delle norme previste per l'iscrizione all'Albo si rinvia al "Regolamento Comunale per l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni", approvato con delibera di C.C. n. 100 del 30 Novembre 2000 e s.m.i.

ARTICOLO 14

Criteri per l'ottenimento dei contributi economici

1. Nel determinare il diritto ad ottenere gli ausili finanziari di cui al presente Regolamento, nonché la loro entità, si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

- a)** rilevanza sociale, culturale, sportiva;
- b)** valorizzazione delle realtà e delle risorse locali;
- c)** rilevanza ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dell'identità storico-culturale del paese e del territorio;
- d)** idoneità ad accreditare in campo regionale, nazionale e internazionale il nome di Mogoro, le sue risorse, la storia e la cultura;
- e)** compatibilità dell'ammontare dei contributi richiesti in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune;
- f)** corretto impiego dei contributi concessi negli esercizi precedenti e valutazione sui risultati in riferimento al programma finanziato.

2. L'intervento del Comune è inoltre subordinato alle seguenti valutazioni:

- a)** presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- b)** situazione economica e finanziaria generale del soggetto richiedente, verificabile attraverso la documentazione prodotta.

3. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione ai soggetti beneficiari il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

4. E' comunque vietato concedere ausili finanziari ad enti od associazioni per spese di mera gestione nonché a soggetti che svolgono attività per fini di lucro.

5. Gli interventi del Comune, relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

6. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dai soggetti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dai competenti organi del Comune e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale o per sua delega da parte dei soggetti previsti dal presente Regolamento.

TITOLO V°

PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DEI BENEFICI ECONOMICI

ARTICOLO 15

Contenuti generali delle istanze

- 1.** Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
- 2.** Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati al presente Regolamento, a seconda delle finalità alle quali si intende destinare il finanziamento richiesto, a disposizione di tutti gli interessati, presso l'Ufficio di Servizi Sociali del Comune e Biblioteca Comunale.
- 3.** Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e dall'articolo 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659.

ARTICOLO 16

Richieste di contributi comunali per l'attività ordinaria annuale

- 1.** Entro il termine del 31 Marzo di ogni anno, i soggetti beneficiari individuati nell'art. 2 comma 1, lett. a) e b) del presente Regolamento, che richiedano la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale, sono tenuti a presentare richiesta di concessione, redatta secondo l'allegato **Mod.1**, firmata dal legale Rappresentante ed accompagnata dai seguenti documenti:

- bilancio di previsione;
 - programma di attività che s'intende realizzare, completa del prospetto economico delle spese e delle entrate correlate;
 - bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento, corredato da relazione dettagliata sull'attività svolta (non richiesto se già inoltrato al Comune – indicare gli estremi identificativi della pratica).
- 2.** La regolare rendicontazione dei contributi comunali concessi negli esercizi finanziari precedenti, come disposto dal successivo art. 19 comma 2, lett. b) del presente Regolamento, è condizione indispensabile per accedere a contributi futuri.
- 3.** L'erogazione degli interventi finanziari avviene ai sensi di quanto disposto nel successivo articolo 19 comma 2 lett. a) e b).

ARTICOLO 17

Richieste di contributi comunali per manifestazioni ed iniziative specifiche

- 1.** Entro il termine del 30 Settembre, i soggetti beneficiari individuati nell'art. 2 comma 1 del presente Regolamento, che richiedano la concessione di un intervento finanziario a titolo di concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale sono tenuti a presentare istanza di concessione, redatta secondo l'allegato **Mod. 2** firmata dal legale Rappresentante.
- 2.** La richiesta di contributo per manifestazioni ed iniziative specifiche, svolte dai soggetti ammissibili, deve essere presentata di norma 45 (quarantacinque) giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle iniziative. L'Amministrazione si riserva di valutare l'accogliibilità delle domande presentate senza l'osservanza del termine indicato, qualora si tratti di manifestazioni di particolare rilevanza culturale e sociale.
- La richiesta di contributo di cui trattasi deve essere corredata dalla seguente documentazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante:

- atto costitutivo, dello statuto (non richiesto per le Associazioni iscritte all'*Albo Comunale delle Associazioni*)
- bilancio di previsione dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione o iniziativa;
- programma dettagliato della manifestazione o iniziativa (non richiesto se descritto dettagliatamente nella richiesta di contributo);
- Bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento.

3. La regolare rendicontazione dei contributi comunali concessi negli esercizi finanziari precedenti, come disposto dall'art. 20 comma 2 del presente Regolamento, è condizione indispensabile per accedere a contributi futuri.

4. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

5. L'erogazione degli interventi finanziari avviene ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 20 comma 2,3,4.

ARTICOLO 18

Istruttoria e concessione contributo

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini appresso specificati.

2. Le istanze sono istruite da un funzionario responsabile del procedimento il quale è tenuto alla verifica delle domande di concessione di benefici finanziari e della relativa documentazione. Sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. Le richieste di contributo ordinario, a sostegno dell'attività annuale dei soggetti beneficiari che hanno presentato apposita istanza al Comune, sono istruite,

unitamente alla formazione del relativo piano di riparto, entro il 31 maggio di ogni anno.

4. Le richieste di contributo ordinario a sostegno di specifiche attività ordinarie annuali, individuate dal Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione, sono istruite ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione di regolare istanza.

5. Le richieste di contributo per specifiche manifestazioni/iniziative sono istruite ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione di regolare richiesta al Comune.

6. Le richieste di contributo, presentate al Comune, a sostegno di "*Manifestazioni sportive, ricreative e del tempo libero*" e "*Ospitalità ai minori Bielorussi*", sono istruite, unitamente alla formazione del relativo piano di riparto, ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione di regolare rendicontazione, utilizzando l'allegato **Mod. 5**, corredato dalla documentazione in esso prescritta:

- rendiconto della manifestazione/iniziativa per la quale è stato chiesto il contributo (redatto secondo il **Mod. 5^a**).

7. Il Responsabile del Servizio esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale che richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al Responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta per la deliberazione.

8. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, delibera in merito al piano di riparto, la dove previsto, e all'assegnazione del contributo finanziario oppure individua, con una sintetica indicazione dei motivi, i soggetti e le iniziative escluse.

9. Il Responsabile dell'Area competente comunica ai richiedenti le decisioni della Giunta Comunale, anche nel caso di esclusione dall'assegnazione del contributo, e contestualmente predispose gli atti per la liquidazione dell'acconto del contributo medesimo con immediata trasmissione dei medesimi al settore

Ragioneria, il quale provvede all'emissione del mandato di pagamento in favore del beneficiario secondo le modalità di cui ai successivi artt. 19 e 20.

10. Nessun intervento può essere disposto a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. Ove se ne ravvisi la necessità, prima di disporre l'esclusione dai benefici economici, la Giunta può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

11. L'intervento del Comune non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie dei soggetti beneficiari.

12. Il contributo concesso non può mai determinare utili per il beneficiario.

ARTICOLO 19

Erogazione dei contributi per l'attività ordinaria e rendicontazione a consuntivo

1. Per ogni esercizio finanziario qualsiasi contributo non può essere erogato anteriormente all'approvazione del bilancio di previsione.

2. L'erogazione dei contributi finanziari di cui all'art. 16, per il finanziamento della loro attività ordinaria annuale, avviene in due soluzioni:

a) per il 50% ad esecutività del provvedimento di concessione;

b) per il saldo nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla richiesta di liquidazione del saldo contributo, redatta secondo l'allegato **Mod. 3**, da trasmettere al Comune a conclusione dell'attività annuale per la quale è stato richiesto il contributo, e comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo, unitamente alla sottoelencata documentazione:

- bilancio consuntivo relativo all'anno per il quale il contributo è concesso;
- prospetto riepilogativo delle spese sostenute per singola voce di bilancio;
- relazione dettagliata sull'attività svolta.

3. L'Amministrazione può effettuare controlli, anche a campione, di quanto dichiarato e può richiedere la presentazione della documentazione giustificativa delle spese, quali fatture o altri documenti fiscalmente validi.

4. Il contributo concesso non può mai determinare utili per il beneficiario.

ARTICOLO 20

Erogazione dei contributi per manifestazioni ed iniziative specifiche **e rendicontazione a consuntivo**

1. Per ogni esercizio finanziario qualsiasi contributo non può essere erogato anteriormente all'approvazione del bilancio di previsione.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati ai beneficiari per gli interventi di cui all'art. 17, per singole manifestazioni o iniziative non rientranti nel programma annuale, viene disposta in un'unica soluzione, entro 30 gg. dalla richiesta di liquidazione del saldo contributo, redatta secondo l'allegato **Mod. 4**, da trasmettere al Comune entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa per la quale è stato richiesto il contributo, unitamente alla sottoelencata documentazione:

- rendiconto della manifestazione/iniziativa per la quale è stato chiesto il contributo (redatto secondo il **Mod. 4^a**);
- relazione dettagliata sulla manifestazione/iniziativa svolta;
- copie conformi dei documenti giustificativi delle spese sostenute, quali fatture o altri documenti fiscalmente validi.

3. Il Responsabile del Servizio, per le finalità di cui al precedente comma, su specifica richiesta, da redare secondo l'allegato **Mod. 5** potrà disporre l'erogazione fino al 50% del contributo, ad esecutività del provvedimento di concessione, nel caso in cui il beneficiario dimostri carenze di cassa e la necessità di provvedere a pagamenti a breve scadenza.

Il saldo sarà erogato, entro 30 giorni dalla richiesta di liquidazione saldo contributo, redatta secondo l'allegato **Mod. 6**, da trasmettere al Comune entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa per la quale è stato richiesto il contributo, unitamente alla sottoelencata documentazione:

- rendiconto della manifestazione/iniziativa per la quale è stato chiesto il contributo (redatto secondo il **Mod. 6^a**);
- relazione dettagliata sulla manifestazione/iniziativa svolta;

- copie conformi dei documenti giustificativi delle spese sostenute, quali fatture o altri documenti fiscalmente validi.
4. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati ai beneficiari per gli interventi di cui all'art. 18 comma 6, a sostegno di *“Manifestazioni sportive, ricreative e del tempo libero”* e *“Ospitalità ai minori Bielorussi”*, viene disposta in un'unica soluzione, ad esecutività del provvedimento di concessione.
 5. Nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione che le organizza e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
 6. Il contributo concesso non può mai determinare utili per il beneficiario.
 7. La liquidazione del saldo sarà rideterminata nel caso di sostanziali difformità tra bilancio preventivamente dichiarato ed il consuntivo prodotto.

ARTICOLO 21

Concessione di patrocinio

1. Il patrocinio di specifiche manifestazioni e iniziative deve essere chiesto dal soggetto organizzatore, di norma almeno 30 giorni prima della data prevista per l'iniziativa, ed è concesso formalmente con atto di Giunta Comunale.
2. L'istanza deve essere redatta secondo l'allegato **Mod. 6**, firmata dal legale Rappresentante.
3. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente benefici finanziari diretti o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità del presente Regolamento.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, con le medesime modalità stabilite all'art. 23 comma 2,3.

TITOLO VI°
CONDIZIONI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
PER L'OTTENIMENTO DI BENEFICI ECONOMICI

ARTICOLO 22

Utilizzo dei finanziamenti

- 1.** L'intervento finanziario è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
- 2.** Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
- 3.** Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
- 4.** Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti. Qualora l'attività programmata non sia svolta integralmente, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

ARTICOLO 23

Obblighi dei beneficiari

- 1.** I soggetti beneficiari, individuati all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento, che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a

far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. I soggetti beneficiari che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa. A tal fine potrà apporre sugli stessi lo stemma comunale ed, eventualmente, gli altri loghi comunicati dall'amministrazione e l'indicazione dell'Assessorato che ha direttamente sostenuto l'iniziativa.

3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere pubblicamente e adeguatamente reso noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

4. Il beneficiario del contributo, qualora l'iniziativa finanziata non dovesse essere più attuata, dovrà provvedere alla restituzione integrale delle somme già erogate.

5. La mancata presentazione della documentazione richiesta a consuntivo, a sostegno dell'attività ordinaria annuale e di singole manifestazioni/iniziativa, come pure la mancata eventuale restituzione di somme, come contemplato nel precedente comma, comporta l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

TITOLO VII°

PARTICOLARI CRITERI PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

(L.R. 17.05.1999 N. 17)

«Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna»

ARTICOLO 24

Finalità

1. Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento di tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società.

A tal fine:

concede contributi annui a sostegno dell'attività delle società sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio (contributi ordinari per l'attività annuale) utilizzando i fondi concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della L.R. 17 maggio 1999 n. 17 *“Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna”*.

ARTICOLO 25

Beneficiari dei contributi

1. Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell'attività annuale le società sportive a carattere dilettantistico regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni senza scopo di lucro, di cui all'art. 13 comma 2 del presente Regolamento, che inoltrino la domanda al Comune con le modalità e nei termini di cui agli articoli seguenti, e che siano in regola con i seguenti requisiti:

a) siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale;

b) praticino regolare attività dilettantistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva.

ARTICOLO 26

Domanda di contributo

1. Entro il termine del 30 giugno di ogni anno, i soggetti beneficiari individuati nel precedente art. 25 comma 1 lett. a) e b), che richiedano la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, sono tenuti a presentare istanza di concessione, redatta secondo l'allegato **Mod. 8**, corredata dalla seguente documentazione:

- bilancio di previsione;
- Certificato della Federazione, a cui si è affiliati, indicante il numero di atleti praticanti attività sportiva dilettantistica di età compresa tra i 6 e i 18 anni di età e il numero degli atleti oltre i 18 anni;
- Elenco nominativo degli atleti degli atleti di cui al punto precedente, suddivisi per fasce di età:
 - a) Atleti di età compresa tra i 6 e i 18 anni di età;
 - b) Atleti oltre i 18 anni.

ARTICOLO 27

Criteri per la ripartizione dei contributi

1. L'ufficio preposto, nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente dall'Amministrazione, attraverso i trasferimenti operati dalla Regione Autonoma Sardegna, ai sensi della L.R. 17 maggio 1999, n. 17 "*Provvedimenti per lo sviluppo dello Sport in Sardegna*", provvede, con proprio atto, alla ripartizione dei contributi alle singole società sportive, sulla base dei seguenti criteri:

a) 10% dello stanziamento ripartito equamente fra tutti i soggetti beneficiari che hanno presentato richiesta di contributo;

b) 25% dello stanziamento ripartito, in misura proporzionale alle spese sostenute di trasferta (campionati, tornei, manifestazioni, allenamenti, *etc...*), fra tutti i soggetti beneficiari che hanno presentato richiesta di contributo;

c) 25% dello stanziamento ripartito in misura proporzionale alle spese sostenute di federazione (affiliazioni, iscrizioni, a campionati, tasse di gara, tesseramento atleti, visite mediche, *etc...*) fra tutti i soggetti beneficiari che hanno presentato richiesta di contributo;

d) il 40% dello stanziamento ripartito fra tutti i soggetti beneficiari che hanno presentato richiesta di contributo, in base al numero e età degli atleti tesserati, di cui:

- 30% dello stanziamento per numero di atleti tesserati di età compresa tra i 6 e i 18 anni;
- 10% dello stanziamento per numero di atleti tesserati di età superiore ai 18 anni.

ARTICOLO 28

Istruttoria e concessione contributo

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che provvede entro il 30 luglio di ogni anno.

Le istanze sono istruite, da un funzionario responsabile del procedimento il quale è tenuto alla verifica delle domande di concessione di benefici finanziari e della relativa documentazione, nonché alla predisposizione del piano di riparto distintamente per:

- la liquidazione dell' acconto, in base ai criteri di cui al precedente art. 27 lett. a) e d) ed al successivo art. 29 lett. a);
- La liquidazione del saldo in base ai criteri di cui al successivo art. 27 lett. b) e c) ed al successivo art. 29 lett. b);

L'intervento del Comune non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie dei soggetti beneficiari.

ARTICOLO 29

Erogazione dei contributi e rendicontazione a consuntivo.

1. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al titolo VII del presente regolamento, per il finanziamento dell'attività ordinaria annuale, avviene in due soluzioni:

a) 1^a soluzione: 50% ad esecutività del provvedimento di concessione, determinato in riferimento ai criteri di cui al precedente art. 27, lett. a) e d) e precisamente:

- 10% dello stanziamento da ripartire equamente fra tutte i soggetti beneficiari che hanno presentato richiesta di contributo;
- 40% dello stanziamento da ripartire ai soggetti beneficiari per numero e età degli atleti tesserati, in base al seguente calcolo:
 - 30% dello stanziamento per numero di atleti tesserati di età compresa tra i 6 e i 18 anni;
 - 10% dello stanziamento per numero di atleti tesserati di età superiore ai 18 anni.

b) 2^a soluzione: 50% entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di saldo contributo, determinato in riferimento ai criteri di cui al precedente art. 27, lett. b) e c) e precisamente:

- 25% dello stanziamento da ripartire ai soggetti beneficiari in misura proporzionale alle uscite effettivamente sostenute e documentate per le spese di trasferta (campionati, tornei, manifestazioni, allenamenti, *etc...*);
- 25% dello stanziamento da ripartire ai soggetti beneficiari in misura proporzionale alle uscite effettivamente sostenute e documentate per le spese di federazione (affiliazioni, iscrizioni, a campionati, tasse di gara, tesseramento atleti, visite mediche, *etc...*).

2. Entro il 10 Gennaio dell'anno successivo alla presentazione di richiesta di contributo, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare all'Amministrazione comunale la richiesta di liquidazione saldo contributo, redatta secondo l'allegato **Mod.9**, corredata dalla seguente documentazione:

- bilancio consuntivo relativo all'anno per il quale il contributo è concesso;
- relazione dettagliata sull'attività svolta;

- copie conformi dei documenti giustificativi delle spese sostenute, quali fatture o altri documenti fiscalmente validi.

TITOLO VII°

PUBBLICITA' E ACCESSO

ARTICOLO 30

Publicità e accesso

- 1.** Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
- 2.** Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento comunale in materia di procedimento e accesso agli atti.
- 3.** I soggetti beneficiari ai quali, in ogni esercizio finanziario, siano stati erogati contributi sono iscritti, in ottemperanza al disposto della normativa in materia, all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, da aggiornarsi annualmente. L'Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il responsabile dell'Ufficio Ragioneria dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità
- 4.** La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.
- 5.** Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui al presente articolo, può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti, associazioni ed istituzioni che nello stesso hanno sede, previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione di carattere generale.

TITOLO VIII°

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 31

Norme di rinvio

- 1.** Il presente Regolamento sostituisce il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati”, approvato con delibera di C.C. n. 217 del 28.12.1990.
- 2.** Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della delibera consigliare di approvazione.